CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

Susanna Loi	Presidente
Mauro Bonaretti	Consigliere
Vittoria Cerasi	Consigliere
Maura Carta	Consigliere
Marco Ferraro	I Referendario
Rita Gasparo	I Referendario (relatore)
Valeria Fusano	I Referendario
Adriana Caroselli	Referendario
Francesco Testi	Referendario
Iole Genua	Referendario
Alessandro Mazzullo	Referendario

nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

nei confronti del Comune di Bedero Valcuvia (VA)

sui rendiconti degli esercizi finanziari dal 2021 al 2024

VISTO l'art. 100, comma 2 della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 21 marzo 1953, n. 161;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_LOM - DEL-Reg.-SC_LOM - 0000422 - 10/12/2025 - 13:07

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTO l'art. 1, commi 166 e 167 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*", corretto ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

VISTO l'art. 3, comma 1, lett. e) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il Regolamento n. 14 del 2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

VISTE le deliberazioni della Sezione delle Autonomie con le quali sono state approvate le linee-guida per la redazione, da parte degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, delle relazioni di cui alla sopra richiamata legge n. 266/2005, concernenti i rendiconti degli esercizi 2021-2024;

ESAMINATI i questionari sui rendiconti di gestione per gli esercizi finanziari dal 2021 al 2024 redatti dall'Organo di revisione del Comune di Bedero Valcuvia (VA), sulla base dei criteri indicati dalla Sezione delle Autonomie;

VISTA la richiesta istruttoria del 13 agosto 2025 (prot. C.d.c. n. 17135), relativa ai rendiconti per gli esercizi finanziari dal 2021 al 2024, a cui l'Ente ha dato riscontro in data 8 settembre 2025, con nota acquisita al prot. C.d.c. n. 17956, a firma del Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTA, altresì, l'integrazione istruttoria di cui alla nota prot. C.d.c. n. 21305 del 18 novembre 2025 e la successiva nota di risposta del 21 novembre 2025 (prot. C.d.c. nn. 21431 e 21434);

VISTE la relazione di deferimento in camera di consiglio del magistrato istruttore prot. C.d.c. n. 21779 del 1° dicembre 2025 e l'ordinanza presidenziale, in pari data (n. 358) con la quale la questione è stata deferita nell'odierna camera di consiglio;

UDITO il relatore, Rita Gasparo;

PREMESSO IN FATTO

A seguito dell'esame delle relazioni dell'Organo di revisione del Comune di Bedero Valcuvia (VA) sui rendiconti degli esercizi finanziari dal 2021 al 2024, trasmesse a questa Sezione regionale di controllo ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss. della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono emersi alcuni profili di criticità della gestione finanziaria; gli stessi, pertanto, sono stati oggetto di approfondimenti istruttori ulteriori rispetto alle verifiche d'ufficio svolte sulle annualità ricomprese nell'arco temporale sopra indicato, con un *focus* di indagine sulle risultanze contabili dell'ultimo rendiconto della gestione approvato (esercizio finanziario 2024).

Precisamente, con nota del 13 agosto 2025, il magistrato istruttore ha ritenuto opportuno richiedere al Comune specifici chiarimenti in merito ad alcuni aspetti della sua gestione economico finanziaria che, in particolare, hanno riguardato: le quote da vincolare nel risultato di amministrazione in ragione del *surplus* dei Fondi Covid-19 da restituire allo Stato; la mancata valorizzazione della cassa vincolata; la costituzione del Fondo di garanzia debiti commerciali; i residui attivi conservati in bilancio al 31 dicembre 2024; la quantificazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità e l'esclusione di alcune poste dalla base di calcolo; il Fondo rischi contenzioso; la tardiva approvazione dei rendiconti riferiti agli esercizi 2021, 2022 e 2023; l'eventuale assunzione di personale a tempo indeterminato; la verifica dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati - note informative; gli omessi accantonamenti per rinnovi contrattuali.

Il Comune ha tempestivamente ottemperato a quanto richiesto con missiva inoltrata tramite l'applicativo ConTe in data 8 settembre 2025.

Con successiva integrazione istruttoria del 18 novembre 2025, volta ad acquisire precisazioni ulteriori riferite ai Fondi Covid-19 assegnati dallo Stato e delucidazioni in merito alla contabilizzazione dell'avvenuto concorso alla finanza pubblica per l'anno 2024, si è conclusa l'interlocuzione con l'Amministrazione comunale, che ha

trasmesso nei tempi richiesti la nota di risposta, sempre per il tramite del Responsabile del Servizio Finanziario.

Il magistrato istruttore, ritenuta esaurita l'istruttoria con l'esame delle risposte pervenute, allegati acclusi, e di tutta la documentazione in atti ai fini della ricostruzione dell'andamento finanziario dell'Ente, ha ravvisato la necessità di una valutazione in sede collegiale in ordine ai profili di indagine concernenti: le quote da vincolare nel risultato di amministrazione in ragione del *surplus* dei Fondi Covid-19 da restituire allo Stato e il concorso alla finanza pubblica; la quantificazione del FCDE, stante anche la scarsa capacità di riscossione dei crediti di Titolo I – Tipologia 101, e l'esclusione di alcune poste dalla base di calcolo; la verifica dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati - note informative.

Devono ritenersi conseguentemente conclusi i restanti punti di indagine.
Con nota del 1° dicembre 2025, tenuto conto che il contraddittorio con l'Amministrazione si è svolto in via cartolare, è stato quindi richiesto al Presidente della Sezione il deferimento delle questioni sopra indicate all'esame del Collegio, che si è riunito nell'odierna camera di consiglio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I) Il controllo delle Sezioni regionali della Corte dei conti.

L'art. 1, comma 166 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, prevede che "*ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo*". Tale relazione (nel prosieguo "questionario") è redatta, ai sensi del successivo comma 167, sulla base dei criteri e delle linee-guida definite dalla Corte dei conti.
Al riguardo, occorre evidenziare la peculiare natura del controllo intestato alla magistratura contabile dal suddetto l'enunciato legislativo, quale controllo più propriamente incentrato sulla gestione finanziaria degli enti locali; lo stesso, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, comma 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, risulta

ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive da parte degli enti interessati, strumentali al raggiungimento di una loro sana gestione finanziaria.

L'art. 3, comma 1, lett. e) del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, ha introdotto nel d.lgs. n. 267 del 2000 l'art. 148-*bis,* intitolato "*Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali*". Detta norma prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali per la verifica degli equilibri di bilancio, dell'osservanza del vincolo in materia di indebitamento (art. 119, comma 6 Cost.) e della relativa sostenibilità, nonché di eventuali irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari.

Oggetto del giudizio, dunque, è il "bene pubblico" bilancio e la sua conformità al diritto (cfr., *ex multis*, Corte costituzionale, sentenze n. 184/2016, n. 228/2017 e n. 274/2017; Corte dei conti, SS.RR. in speciale composizione, sentenza n. 4/2020/EL).

Nell'esercizio di tale controllo, qualora le Sezioni regionali rilevino gravi irregolarità, adottano, ai sensi del ridetto art. 148-*bis*, pronunce di accertamento che pongono l'obbligo per l'ente di adottare idonei provvedimenti diretti a ricondurre la gestione nell'alveo della legittimità/regolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio.

In assenza di siffatti interventi correttivi e ove, nonostante la loro assunzione, venga verificato il perdurare del pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione regionale di controllo può disporre il blocco della spesa dell'ente inadempiente, ovvero avviare, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, la c.d. procedura di dissesto guidato. Trattasi di un effetto inibitorio sulla capacità di spesa giudicato compatibile con i margini di autonomia politica, amministrativa e finanziaria costituzionalmente riservati agli enti locali, in quanto imprescindibile strumento, di natura cautelare, che rinviene la sua legittimazione costituzionale nel superiore interesse alla legalità costituzionale – finanziaria (artt. 81, 119 e 120 Cost.), volto alla tutela dell'unità economica della Repubblica (art. 5 Cost.) e alla salvaguardia dell'equilibrio economico-finanziario dell'intero settore pubblico (artt. 97 e 119 Cost. e

artt. 3, 9 e ss. della legge n. 243/2012), (cfr. *ex multis* deliberazione della Sezione regionale di controllo per le Marche n. 16/2024/PRSP).

La preclusione dell'attuazione dei programmi di spesa sprovvisti di adeguata copertura finanziaria giunge, quindi, all'esito di un controllo di natura magistratuale, esercitato da un organo terzo, neutrale, indipendente ed imparziale (quale, appunto, la Corte dei conti), posto al servizio non dello Stato-apparato, ma dello Stato collettività (cfr., *ex plurimis*, sentenze Corte cost. 5 aprile 2013, n. 60; 6 marzo 2014, nn. 39 e 40; 23 novembre 2016, n. 279; 14 febbraio 2019, n. 18; 19 maggio 2020, n. 115).

Di contro, ove le irregolarità riscontrate non siano tali da rendere necessario il ricorso allo strumento cautelare *de quo*, il controllo in parola appare ad ogni modo funzionale a segnalare agli enti problematiche contabili, soprattutto se accompagnate da profili di irregolarità o da difficoltà gestionali, per la messa in atto, come accennato, di interventi idonei ad addivenire al loro superamento, a presidio della stessa sana gestione, cosi prevenendo la compromissione prospettica degli equilibri di bilancio.

In linea con i principi di avvicinamento tra fase di valutazione e fase di gestione nonché di continuità nelle verifiche di bilancio, come più volte enunciati nelle linee guida della Sezione delle Autonomie di questa Corte, mette conto aggiungere che l'esame dei rendiconti è stato svolto in termini comparativi su una pluralità di esercizi contabili; questo, in modo da poter evidenziare fenomeni significativi ricorrenti potenzialmente in grado di incidere sui già menzionati equilibri di bilancio e, più in generale, sulla gestione finanziaria secondo la disciplina dell'armonizzazione contabile.

II) Irregolarità della gestione finanziaria.

L'esame della situazione finanziaria del Comune di Bedero Valcuvia (VA) nell'arco temporale 2021-2024 ha evidenziato alcune irregolarità sulla sana gestione finanziaria rispetto alle quali si formulano le seguenti considerazioni, stante, ad ogni buon conto, la generale premessa che l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva del Collegio. Lo stesso si riserva, pertanto, altri, eventuali ed ulteriori approfondimenti che risulteranno necessari in occasione delle verifiche sui rendiconti degli esercizi successivi, collegati

fra loro "in modo ordinato e concatenato" alla luce del principio di continuità degli esercizi finanziari pubblici. Come sottolineato a più riprese dalla giurisprudenza contabile e da quella costituzionale, "*il principio di continuità degli esercizi finanziari pubblici, che è uno dei parametri teleologicamente collegati al principio dell'equilibrio pluriennale del bilancio di cui all'art. 81 Cost., esige che ogni rendiconto sia geneticamente collegato alle risultanze dell'esercizio precedente, dalle quali prende le mosse per la determinazione delle proprie*" (in tal senso sentenza della Corte costituzionale 5 marzo 2018, n. 49, e deliberazioni della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti nn. 12/2019/INPR e 09/2020/INPR).

II.1 Conguaglio dei Fondi Covid-19: *Surplus* finale e Ristori non utilizzati al 31.12.2022. Contabilizzazione e vincoli nel risultato di amministrazione.

Le risultanze del conguaglio finale per il Comune di Bedero Valcuvia hanno evidenziato un'eccedenza di risorse ricevute dallo Stato rispetto al fabbisogno certificato. All'esito delle verifiche effettuate, in riferimento alle risorse provenienti dal cosiddetto "fondone" (art. 106 del d.l. n. 34/2020) l'Ente presenta, infatti, un *Surplus* finale pari a 31.717 euro, mentre i ristori specifici di spesa non utilizzati al 31.12.2022 ammontano a 13.838 euro, con un importo totale da acquisire al Bilancio dello Stato quantificato in 45.555 euro. Tale regolazione finale dei fondi assegnati all'Ente trova rappresentazione nell'Allegato C del decreto interministeriale MINT/MEF del 19 giugno 2024, precisamente nelle colonne "*Surplus* finale" e "*Ristori non utilizzati al 31.12.2022*", come sottorappresentate.

Ente	Deficit finale	Surplus finale	Ristori non utilizzati al 31.12.2022	Importo da acquisire al Bilancio dello Stato - Totale	*Importo da acquisire al Bilancio dello Stato - Quota annuale 2024-2027*	Importo da erogare all'Ente su Fondo art.1 comma 508 L. 213/2023 - Totale	*Importo da erogare all'Ente su Fondo art.1 comma 508 L.213/2023 - Quota*
BEDERO VALCUVIA	0	31.717	13.838	45.555	*11.389*	0	*0*

Fonte: Allegato C - Riepilogo verifica a consuntivo risorse "COVID-19" dei comuni, unioni di comuni e comunità montane - al Decreto interministeriale MINT/MEF del 19 giugno 2024. Elaborazione: Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia.

La colonna "*Surplus* finale" riepiloga il dato esposto nella tabella di cui all'Allegato C del precedente decreto dell'8 febbraio 2024, confermandone il valore. La colonna "*Ristori non utilizzati al 31.12.2022*" valorizza invece l'importo rideterminato in 13.838 euro rispetto al dato reso nella Tabella di cui all'Allegato E del ridetto decreto dell'8 febbraio 2024, che, come mostrato nel quadro a seguire, espone il maggiore ammontare di "*Ristori non utilizzati al 31 12 2022 con rettifica energia*", quantificato in 13.927 euro.

Ente	Anno 2020 - Solidarietà alimentare (articolo 19-decies, comma 1, D.L. n. 137/2020)	Anno 2020 - Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni - articolo 114, comma 1, D.L. n. 18/2020	Anno 2020 - Fondo prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale - articolo 115, comma 2, D.L. n. 18/2020	Anno 2021 - Fondo per l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare e per il sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche - art. 53 D.L. n.	Anno 2021 - Fondo agevolazioni Tari categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attivita - art. 6 D.L. n. 73/2021	Ristori non utilizzati al 31 12 2022 senza rettifica energia	Ristori non utilizzati al 31 12 2022 con rettifica energia
BEDERO VALCUVIA	3.912	1.486	89	3.967	4.473	13.927	13.927

Fonte: Allegato E - Ristori non utilizzati al 31.12.2022- al Decreto interministeriale MINT/MEF dell'8 febbraio 2024. Elaborazione: Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia.

Il complessivo importo di 45.555 euro, dato dalla somma algebrica delle voci riportate nelle suesposte colonne, sostanzia quindi il *quantum* a debito del Comune: l'ammontare eccedente delle risorse a suo tempo ottenute e non utilizzate al 31.12.2022 da acquisire al bilancio dello Stato in quote annuali uguali, dal 2024 al 2027. L'importo non impegnato delle stesse, come definitivamente cristallizzato, da ultimo, dal precitato decreto del 19 giugno 2024, deve trovare allocazione nella parte vincolata del risultato di amministrazione in quanto, trattandosi di risorse assegnate dal legislatore per fini specifici e per fronteggiare la perdita di gettito nonché le spese connesse all'emergenza Covid, risultano avvinte da un vincolo di destinazione.

Al fine di assicurare che gli importi da restituire, nella misura determinata dallo Stato, avessero corrispondenza negli importi vincolati del risultato di amministrazione, il primo decreto dell'8 febbraio 2024, all'art. 3 aveva previsto che gli enti locali in sede di rendiconto 2023 procedessero ad adeguare le quote vincolate del risultato di amministrazione alle risultanze del conguaglio dei Fondi Covid-19.

La somma a debito dell'Ente deve dunque trovare esposizione nel prospetto contabile "*All. a2) Elenco risorse vincolate*": tra i vincoli derivanti dalla legge, con riferimento alle risorse non utilizzate del cosiddetto "fondone" e tra i vincoli derivanti da trasferimenti, relativamente alle risorse non utilizzate derivanti da ristori specifici di spesa.

Dall'esame dei dati estratti dalla BDAP, precisamente del summenzionato prospetto contabile all. a/2, alla chiusura del rendiconto 2023 l'Ente non ha provveduto all'adeguamento delle risorse dallo stesso vincolate rispetto alle risultanze ministeriali: le risorse non utilizzate del cosiddetto "fondone" (Fondo funzioni fondamentali COVID-19) risultano inserite tra i vincoli in misura inferiore, pari a 11.804,19 euro, rispetto alla somma a debito fissata in 31.717 euro.

Analitico risorse vincolate	**Capitolo di entrata**	**Descrizione**	**Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 1/1/2023**	**Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2023**
Vincoli derivanti dalla legge	0.0000 - E.0.00.00.00.000	Av. Es. Prec. - Av. Es. Prec. - fondo funzioni fondamentali COVID-19	11804,19	11804,19
Totale vincoli derivanti dalla legge			21894,52	21894,52
Vincoli derivanti da trasferimenti	0.0000 - E.0.00.00.00.000	Av. Es. Prec. - Fondo di solidarieta alimentare anno 2020	3912	3912
	0.0000 - E.0.00.00.00.000	Av. Es. Prec. - Fondo sanificazioni anno 2020	1486	1486
	0.0000 - E.0.00.00.00.000	Av. Es. Prec. - Fondo per straordinario polizia locale anno 2020	89	89
	0.0000 - E.0.00.00.00.000	Av. Es. Prec. - Fondo di solidarieta alimentare anno 2021	3967	3967
	0.0000 - E.0.00.00.00.000	Av. Es. Prec. - Fondo agevolazioni TARI anno 2021	4473	4473
Totale vincoli derivanti da trasferimenti			29484,26	29484,26

Fonte: Prospetto contabile "All. a2) Elenco risorse vincolate" rend. 2023 in BDAP. Elaborazione: Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia.

La rappresentazione contabile sopra illustrata mostra il non esatto adempimento dell'obbligo di adeguamento sopra decritto, con la conseguenza che non risultano

sufficienti gli importi necessariamente vincolati per assicurare il finanziamento delle somme relative ai fondi Covid (*Surplus* del fondone) ancora da rimborsare. Situazione reiteratasi anche a seguito delle disposizioni definitive rese nel decreto 19 giugno 2024, come esposto nel sottostante quadro contabile, concernente i vincoli apposti alle risorse in commento nel risultato di amministrazione 2024.

Analitico risorse vincolate	Descrizione	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 1/1/2024 (a)	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui) (f)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2024
Vincoli derivanti dalla legge	Av. Es. Prec. - Av. Es. Prec. - fondo funzioni fondamentali COVID-19	11.804,19	415,19	11.389,00
Totale vincoli derivanti dalla legge		22.476,52	7.894,86	14.581,66
Vincoli derivanti da trasferimenti	Av. Es. Prec. - Fondo di solidarietà alimentare anno 2020	3.912,00	3.912,00	0,00
	Av. Es. Prec. - Fondo sanificazioni anno 2020	1.486,00	1.486,00	0,00
	Av. Es. Prec. - Fondo per straordinario polizia locale anno 2020	89,00	89,00	0,00
	Av. Es. Prec. - Fondo di solidarietà alimentare anno 2021	3.967,00	3.967,00	0,00
	Av. Es. Prec. - Fondo agevolazioni TARI anno 2021	4.473,00	4.473,00	0,00
Totale vincoli derivanti da trasferimenti		46.583,16	19.207,12	23.823,02

Fonte: Prospetto contabile "All. a2) Elenco risorse vincolate" rend. 2024 in BDAP. Elaborazione: Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia.

Emerge *ictu oculi* l'erronea valorizzazione delle risorse vincolate in commento, stante il parziale mantenimento al 31.12.2024 del solo vincolo corrispondente alla quota annuale da acquisire al bilancio dello Stato, pari a 11.389,00 euro, ottenuto per effetto dell'adeguamento messo in atto dal Comune attraverso l'eliminazione del vincolo, in misura pari a 415,19 euro, su quote del risultato di amministrazione (cfr. colonna *Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui)(f)*). Di risulta, l'apposizione del vincolo riferito alla sola quota annuale da rimborsare contrasta con il doveroso adeguamento del dato complessivo delle risorse ancora a debito per il Comune. Tra l'altro la quota annuale, individuata dal decreto del 19 giugno 2024 nella somma algebrica della componente FFF "*Surplus* finale" con i ristori specifici di spesa non utilizzati al 31.12.2022, è stata erroneamente valorizzata per intero dall'Ente tra i vincoli derivanti dalla legge (Av. Es. Prec. - Fondo funzioni fondamentali COVID-19); questo, anziché operare la surriferita distinzione tra vincoli di legge e vincoli derivanti da trasferimenti, con separata evidenziazione, in questi ultimi, di ciascuna tipologia di ristori che, di contro, risultano eliminati *in toto,* come mostrato nella prefata colonna (f) del prospetto precedente.

Alla richiesta di motivare il parziale vincolo nel risultato di amministrazione al 31.12.2024 del solo importo di 11.389 euro a fronte del vincolo corretto di 34.166 euro, quale differenza tra l'importo totale da acquisire al bilancio dello Stato (come da allegato C al decreto del 19 giugno 2024) e la quota annuale 2024 da rimborsare, l'Amministrazione non ha fornito chiarimenti a superamento della contestata criticità. Al contrario, la stessa ha anticipato di ricorrere alla medesima modalità di contabilizzazione per gli anni successivi, fino al 2027, facendo confluire nelle risorse vincolate sempre la medesima cifra di 11.389 euro; tanto, in ragione del fatto che "*Vincolare tutta la quota di 45.550 euro nell'avanzo di amministrazione dell'Ente non permetterebbe di far fronte ad eventuali interventi urgenti, avendo una cifra di lieve entità a disposizione*".

Stante la parziale copertura del rimborso complessivo, emersa già a rendiconto 2023 per il tramite di risorse vincolate di poco superiori alla quota annuale da acquisire allo Stato, con conseguente mancato adeguamento dei vincoli relativi ai fondi Covid nella complessiva misura risultante nelle tabelle ministeriali (criticità reiterata nel 2024, come risulta nella stessa memoria dell'8 settembre 2025), la situazione debitoria dell'Ente avrebbe dovuto essere gestita differentemente nel corso dell'esercizio finanziario 2024. Più propriamente, in tale annualità il Comune avrebbe dovuto disporre in bilancio un accantonamento, pari al residuo importo non vincolato a rendiconto 2023, nel Programma 3 ("*Altri fondi*") della Missione 20 ("*Fondi e accantonamenti*") a titolo di "*Finanziamento dei rimborsi dei fondi Covid-19*" (voce U.1.10.01.99.999 del piano dei conti finanziario "*Altri fondi n.a.c.*"); importo che l'Ente avrebbe dovuto utilizzare contabilmente per finanziare il *quantum* ancora da rimborsare, da allocare a rendiconto nella quota vincolata del risultato di amministrazione 2024. In termini esplicativi, il prospetto contabile "*All. a1) Elenco risorse accantonate*" in BDAP, illustrativo della parte accantonata del risultato di amministrazione, avrebbe dovuto comprendere in "*Altri accantonamenti*" la voce da destinare al finanziamento dei rimborsi dei fondi Covid-19 con il corrispettivo importo; importo da valorizzare rispettivamente nella colonna "*Risorse accantonate stanziate nella spesa del bilancio dell'esercizio2024*" (c) con il segno "+" e nella successiva colonna "*Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto*" (d) con il segno "-", determinando così il valore "zero" nella colonna finale "*Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2024*" (e). Trattandosi di risorse da rimborsare *pro quota* nelle annualità successive, quindi da utilizzare contabilmente a rendiconto 2024 per finanziare l'importo ancora da rimborsare, le stesse avrebbero dovuto trovare allocazione nella parte vincolata del risultato di amministrazione 2024, da suddividere al suo interno a seconda della tipologia di vincoli di appartenenza, derivanti da legge e da trasferimenti, e frazionare ulteriormente in base alla tipologia di ristori. Specificatamente, le risorse vincolate nel risultato di amministrazione, da inserire nella colonna finale "*Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2024*" del prospetto contabile "*All. a2) Elenco risorse vincolate*", nell'importo

rideterminato per effetto dell'avvenuto inserimento dello stesso nella colonna (f) "*Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione(+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-)(gestione dei residui)*", sarebbero state utilizzate nei successivi esercizi 2025, 2026 e 2027 per finanziare le rispettive quote annue di rimborso. Il rimborso della quota annuale 2024 sarebbe invece dovuto avvenire, applicandola al bilancio di previsione 2024/2027, con relativo impegno di spesa da riportare nella colonna (d) "*Impegni 2024 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione*" del già nominato Allegato a/2, finanziato dalla quota vincolata del risultato di amministrazione all'1.1.2024 (colonna a).

La prescritta modalità di contabilizzazione non è stata seguita dall'Amministrazione neppure in riferimento alla quota annuale di rimborso per l'anno 2024, non avendo l'Ente valorizzato alcunché nella colonna riferita agli impegni 2024. Né risultano impegni, capienti almeno quanto la quota annua di rimborso 2024, nel macroaggregato 104, voce del piano dei conti finanziario U.1.04.01.01.001 "*Trasferimenti correnti a Ministeri*", viceversa valorizzata nel minore importo di 4.083,28 euro. Richiesto, nel successivo approfondimento istruttorio del 18 novembre 2025, di dare evidenza nelle scritture contabili del conto consuntivo 2024 dell'avvenuto rimborso al Bilancio dello Stato della quota riferita a detta annualità (11.389 euro), l'Ente si è limitato a richiamare, nella risposta da ultimo pervenuta, il meccanismo della trattenuta, quale modalità di rimborso fissata dai menzionati decreti ministeriali. Detto altrimenti, in luogo della restituzione delle somme ricevute in eccedenza dallo Stato, la situazione debitoria dei comuni risultante dal conguaglio dei fondi Covid-19 verrà sanata in quattro esercizi, dal 2024 al 2027, con l'acquisizione al bilancio dello Stato dell'importo dovuto mediante trattenuta del Ministero dell'Interno a valere sulle somme spettanti a titolo di Fondo di Solidarietà Comunale. Gli enti dovranno quindi accertare in entrata l'intero l'ammontare del FSC (al lordo della quota trattenuta dal Ministero) ed impegnare in spesa l'importo

della restituzione stessa con emissione di mandato di pagamento versato in quietanza di entrata, cioè mediante compensazione contabile di mandato e reversale.

Ciò premesso, il Comune ha trasmesso, in allegato alla missiva di risposta, la determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 118 del 28/07/2025 "*Impegno di spesa quote spending informatica 2025 e spending review 2025-2028 e giroconto con risorse spettanti all'ente*", illustrativa dell'assolvimento dell'obbligo del concorso alla finanza pubblica secondo le risultanze riportate nel decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, del 23 luglio 2024. Tale adempimento ricalca lo stesso meccanismo operativo previsto per il conguaglio finale dei fondi Covid, con la differenza della mancata copertura delle quote annuali da restituire attraverso l'utilizzo dell'avanzo vincolato. Nel corpo del prefato atto è riportata anche la quota annuale 2025 del conguaglio Fondi Covid-19, *sub specie* di "*ristorni specifici spesa non utilizzati al 31.12.2025 Surplus finale*"; tuttavia, in riferimento all'esercizio 2024, l'Ente non ha prodotto documentazione alcuna a dimostrazione dell'assolvimento dell'obbligo del rimborso annuale delle risorse statali correlate all'emergenza sanitaria. Parimenti è a dirsi, per la stessa annualità, in merito alla contabilizzazione in bilancio dell'avvenuto concorso alla finanza pubblica ai sensi dell'art. 1, commi 850-853 della legge n. 178 del 2020 (spending informatica) e dell'art. 1, commi 533-535 della legge n. 213 del 2023 (*spending review*), di cui è stata richiesta analoga evidenziazione in sede istruttoria.

La situazione suesposta restituisce, in via conclusiva, un quadro rappresentativo del risultato di amministrazione non conforme al dettato normativo nella determinazione della componente vincolata riferita alle risorse statali ricevute in eccesso dal Comune per fronteggiare l'emergenza sanitaria (Surplus finale e ristori specifici di spesa non utilizzati al 31.12.2022). La Sezione invita pertanto il Comune di Bedero Valcuvia a rimuovere le criticità accertate in tale sede provvedendo, attraverso apposita delibera consiliare, alla corretta rideterminazione della parte vincolata del risultato di amministrazione 2024, con valorizzazione integrale dei vincoli correlati alle risorse FFF e ai ristori specifici non utilizzati al 31.12.2022

secondo la modalità di contabilizzazione precedentemente esplicata. Si invita altresì l'Amministrazione ad assicurare l'avvenuto assolvimento dell'obbligo di rimborso della rata 2024, riferita alle suddette risorse, e l'adempiuto concorso alla finanza pubblica per la stessa annualità, producendo la pertinente documentazione dimostrativa delle relative movimentazioni contabili.

II.2 Il Fondo crediti di dubbia esigibilità e capacità di riscossione dei residui attivi del Titolo I dell'entrata.

Tra gli altri punti approfonditi nel corso dell'istruttoria, l'attenzione si è focalizzata sul FCDE, istituto giuridico portante della nuova contabilità armonizzata, avente la funzione di neutralizzare l'ammontare dei crediti, iscritti al valore nominale, tenendo conto del reale grado di essere incassati, così assicurando una copertura credibile e sufficientemente sicura alle uscite dell'ente.

In riferimento all'accantonamento al FCDE per l'esercizio 2024, determinato nell'importo di 65.518,15 euro rispetto al dato complessivo di residui attivi conservati ai titoli I e III per 195.665,50 euro (di cui 112.247,26 euro provenienti dalla gestione residua), il chiarimento richiesto in fase istruttoria si è appuntato sulla quantificazione, in particolare sull'importo a garanzia dei crediti di cui al titolo I dell'entrata, tipologia 101, da prospetto contabile "*All. c) Fondo crediti di dubbia esigibilità*" in BDAP non accertati per cassa. Il loro complessivo ammontare, pari a 127.762,61 euro nel 2024, riflette una gestione residua del Comune scarsamente efficiente, come dimostra la stessa percentuale di realizzo dei residui in conto residui (22,27%), ben al di sotto del 25° percentile della capacità di riscossione dei comuni appartenenti alla propria fascia demografica, su base regionale, misurato nella maggiore soglia del 39,94%.

Il riscontro istruttorio ha reso solo parziali delucidazioni sul punto, limitandosi a precisare che "*al Titolo I una parte di questi residui riguarda la TARI inserita proprio nel calcolo del FCDE, mentre la quota di € 33.903,07 non è stata tenuta conto perché è relativa al rimborso mutui da parte della Società partecipata ALFA srl di Varese (…). Le restanti cifre sono relative alle quote IMU accertate per cassa per € 44.747,52*".

Ciò premesso, il Collegio rileva che l'Ente, chiamato a rispondere sulle poste iscritte al Titolo I dell'entrata, abbia invece riferito riguardo all'esclusione dalla base di calcolo del FCDE della quota di 33.903,07 euro, trattandosi di rimborso mutui da parte della Società partecipata ALFA S.r.l., quindi diversamente allocabile al Titolo III.

Al riguardo, il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, al punto 3.3 prevede le tipologie di crediti da escludere dal computo del Fondo in discorso; al successivo esempio n. 5 specifica che l'ente locale deve "*individuare le categorie di entrate stanziate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione*" fornendo, per quelle escluse "*adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio*". Pertanto, come osservato dalla magistratura contabile, "*il Comune non è libero di individuare quali siano le entrate di dubbia esigibilità (limitando l'accantonamento a FCDE solo ad alcune di esse), ma deve motivare la relativa scelta, facendo riferimento alla natura dell'entrata (presupposto principe), al relativo importo (potendo, in alcuni casi, non essere quantitativamente significative) e, soprattutto, all'andamento storico della percentuale di pregresse riscossioni*" (cfr. tra le altre, deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 80/2025/PRSP).

Più precisamente, nel richiamato paragrafo 3.3 dell'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011 sono enumerati espressamente alcuni crediti per i quali non è necessario l'accantonamento (crediti nei confronti di altre amministrazioni pubbliche, crediti assistiti da fidejussione, entrate tributarie che possono essere accertate per cassa). Tra questi non figurano i crediti verso le società partecipate che obbediscono alle regole civilistiche di bilancio e per le quali il legislatore ha mostrato sempre un approccio prudenziale e restrittivo nelle ipotesi di una loro crisi finanziaria (cfr. il divieto di soccorso finanziario) per le ricadute negative a cascata sul bilancio degli enti locali soci e sulla tenuta degli equilibri. Un'eventuale esclusione dalla base di calcolo FCDE dei crediti insoluti vantati dal comune verso gli organismi societari

partecipati necessita di un supporto motivazionale adeguato, tuttavia non riscontrabile nel caso di specie, nella Nota Integrativa al bilancio.

Ciò premesso, alla luce del riportato quadro normativo e giurisprudenziale, il Collegio rileva che l'esclusione in sé delle entrate in parola dai crediti di dubbia e difficile esazione, e quindi dalla base di calcolo del FCDE, integri una violazione del dettato normativo di riferimento.

Mette conto osservare inoltre la presenza di errori di calcolo del succitato Fondo, come evincibile dal successivo prospetto trasmesso dal Comune in allegato alla prima nota di risposta.

Comune di Bedero Valcuvia

Tabella F.C.D.E. - Fase_2_18082025

Codice	Voce	Cap.	Art.	Descrizione	Media	% Inc. / Acc.	Residui	F.C.D.E. 2024 (R)
10101	10	1005	97	ACCERTAMENTI IMU	MSR	0,00	0,00	0,00
10101	90	1025	98	TEFA - Tari	MSR	100,00	0,00	0,00
10101	90	1025	99	TARI	MSR	71,77	83.015,09	59.579,93
30100	270	3011	99	PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA: CANONE APPALTO	MSR	0,00	0,00	0,00
30100	290	3032	99	PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	MSR	75,29	4.313,69	3.247,78
30100	290	3033	99	QUOTA ATO E UI1 UI2 UI3 SU RUOLI ACQUEDOTTO	MSR	87,62	0,00	0,00
30100	300	3050	99	PROVENTI CANONE FOGNATURA E DEPURAZIONE	MSR	63,97	1.570,18	1.004,44
30100	310	3063	99	FITTI REALI DI FABBRICATI	MSR	30,00	3.900,00	1.170,00
30100	450	3131	1	CANONE UNICO PATRIMONIALE	MSR	100,00	0,00	0,00
30100	450	3186	99	CANONE SERVIZIO PUBBLICITA	MSR	0,00	0,00	0,00
30200	260	3007	99	SANZIONE PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI,ORDINANZE, NORME DI LEGGE	MSR	100,00	516,00	516,00
30200	260	3008	99	SANZIONI VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	MSR	0,00	287,44	0,00
30500	400	3135	99	RIMBORSO PER SERVIZIO INSERIMENTO IN COMUNITA' DI MINORI	MSR	0,00	0,00	0,00
				Totale:			93.602,40	65.518,15

Fonte: Nota di risposta dell'8 settembre 2025. Elaborazione: Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia.

Un dato di rilievo si coglie nel fatto che la quantificazione del FCDE, effettuata a livello di dettaglio dei capitoli, poggia sull'applicazione ai residui del calcolo percentuale della media degli incassi sugli accertamenti, in violazione dell'esempio 5 dell'appendice tecnica del principio contabile 4/2 allegato al d. lgs. n. 118/2011. Questa Sezione invita, pertanto, il Comune di Bedero Valcuvia a provvedere ad una corretta determinazione del Fondo *de quo*, applicando ai residui attivi, non la predetta percentuale di incasso, quanto piuttosto il complemento a 100 della media del

rapporto tra gli incassi in conto residui e l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi.

Da ultimo, corre l'obbligo richiamare i principi contabili che governano l'accertamento per cassa delle entrate, stante il riferimento alle quote IMU accertate per cassa per 44.747,52 euro, come emerso nella memoria dell'Ente; ciò in distonia, peraltro, con i dati estratti in BDAP che non valorizzano, nel Prospetto "*All. c) Fondo crediti di dubbia esigibilità*", il rigo dedicato ai residui allocati al Titolo I- Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati *di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7*.

L'accertamento per cassa si caratterizza per la coincidenza, di norma, del momento dell'accertamento dell'entrata con quello della riscossione. Tale concomitanza temporale giustifica l'esclusione della stessa dalla base di calcolo del FCDE, non ricorrendo in tal caso l'esigenza di neutralizzare l'effetto espansivo che può derivare dall'iscrizione dell'accertamento del credito, pur in assenza di certezze in merito alla sua effettiva riscossione.

Le risorse IMU sottratte al computo del FCDE in esame non ricalcano esattamente il surriferito procedimento delle fasi dell'entrata. Nel merito, analizzando l'ultimo triennio, si nota la breve distanza temporale tra le due fasi dell'entrata, accertamento e riscossione, limitatamente alla sola gestione della competenza 2024, senza confermare dunque un andamento analogo nel biennio precedente. Similmente, le modeste riscossioni della gestione residua realizzate sia nel 2023 sia nel 2024 restituiscono il quadro di un'esazione solo parziale, in ciascuna annualità, dei crediti maturati nell'esercizio immediatamente precedente; fenomeno che pure avrebbe ammesso *ex* punto n. 3.2 dell'allegato 4/2 al d. lgs. n. 118/2011 l'accertamento per cassa qualora riscossi entro la data di approvazione del rendiconto. I valori di riferimento lasciano al contrario prefigurare un loro soddisfo verosimilmente a distanza di più tempo. Quanto sopra viene schematicamente riportato nella rappresentazione tabellare a seguire, popolata dai dati estratti in BDAP dell'ultimo triennio, con riferimento finale all'esercizio 2024.

Imposta municipale propria - Codice Piano dei conti finanziario E.1.01.01.06.000

	Residui attivi iniziali al 1gen. (a)	Accertamenti (b)	Riscossioni in c/competenza (c)	Riscossioni in c/residui (d)	% d/a	% c/b
2024	60.821,77	79.984,63	79.541,66	17.058,19	28,05%	99,45%
2023	39.499,34	95.438,14	66.928,50	7.187,21	18,20%	70,13%
2022	7.145,27	121.000,00	82.137,50	8.732,18	122,21%	67,88%

Fonte: Prospetto contabile "DCA Rendiconto finanziario entrate" in BDAP - Rendiconti 2020-2024. Elaborazione: Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia.

Siffatto quadro fattuale deve sollecitare nell'Ente una riconsiderazione delle risorse IMU rispetto all'inquadramento delle stesse tra le entrate che ordinariamente seguono l'accertamento per cassa, modalità dell'iscrizione delle entrate in contabilità da considerarsi oramai recessiva. La stessa resta confinata ai soli e specifici casi previsti dal legislatore, secondo quanto meglio espresso nel principio contabile applicato di cui al punto n. 3.2 dell'allegato 4/2 al d. lgs. n. 118/2011 (modificato dal decreto ministeriale del 25 luglio 2023), a mente del quale «*Nei casi espressamente previsti dalla legge e dai principi contabili è ammesso l'accertamento "per cassa", a seguito della riscossione delle entrate con imputazione all'esercizio in cui l'entrata è stata riscossa, o secondo le modalità espressamente disciplinate dai principi contabili, quali quelle previste dal paragrafo 3.7.5 per le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti, accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto*". Al netto di dette tipizzazioni, conseguentemente, l'accertamento e l'imputazione contabile delle entrate devono essere attribuiti all'esercizio in cui è emesso il ruolo, anche qualora la riscossione integrale non sia certa, sterilizzando in tal caso il rischio di mancata riscossione il congruo accantonamento a FCDE di una quota del risultato di amministrazione. Operare diversamente, accertando per cassa entrate di dubbia o difficile esigibilità al di fuori delle ipotesi *ex lege*, significherebbe per l'ente incorrere in una grave irregolarità contabile (cfr. *ex multis* deliberazione sezione regionale di controllo per la Puglia n. 154/2023/PRSP).

La Sezione raccomanda, conclusivamente, al Comune di Bedero Valcuvia di procedere all'accertamento delle entrate in stretta osservanza dell'art. 179 Tuel e del principio contabile fissato nello stesso paragrafo 3.2, testé menzionato, che recita altresì, nello

stralcio qui d'interesse "*L'iscrizione della posta contabile nel bilancio avviene in relazione al criterio della scadenza del credito rispetto a ciascun esercizio finanziario. L'accertamento delle entrate è effettuato nell'esercizio in cui sorge l'obbligazione attiva con imputazione contabile all'esercizio in cui scade il credito*".

Sulla base delle considerazioni che precedono, il Collegio invita l'Ente a provvedere a una congrua determinazione del FCDE, secondo il plesso normativo di riferimento rinvenuto nei principi contabili di cui all'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, limitatamente ai profili sopra indagati in punto di corretta esclusione delle poste attive dalla base di calcolo del Fondo e di corretta applicazione della percentuale di calcolo.

Quanto alle misure messe in campo per migliorare la capacità di riscossione del Comune, è stato rappresentato l'affidamento ad una società della gestione della riscossione coattiva, per gli anni dal 2024 al 2027, di cui la Sezione prende atto con riserva di verificare l'efficacia di tale misura in sede di esame dei successivi rendiconti.

II.3. Verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati. Note informative

Nella richiesta istruttoria è stata altresì posta attenzione all'informativa per la rilevazione dei debiti e crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati di cui all'art. 11, comma 6, lett. j del d.lgs. n. 118/2011, stante la risposta negativa alla domanda del questionario riguardo alla doppia asseverazione da parte dei rispettivi organi di controllo. Domandati chiarimenti in proposito, con invito a rappresentare quanto compiuto per adempiere al dettato normativo e a trasmettere le ultime note informative acquisite, l'Amministrazione nella stessa nota di risposta dell'8 settembre 2025 ha precisato che "*In data 29 marzo 2025, si trasmetteva alla Società Alfa srl la richiesta di asseverazione dei debiti e crediti nei confronti del Comune di Bedero Valcuvia, la detta Società rispondeva in data 16 luglio 2025*".

Dall'esame della nota informativa inviata dalla suddetta società, è emerso che grava sulla stessa un'esposizione debitoria che, sulla base delle fatture emesse alla data del 31.12.2024, totalizza 23.381,42 euro a titolo di quote di mutuo 2023, cui si aggiungono

altri debiti alla stessa data per 33.394,09 euro, in parte dovuti a mutui 2024 (23.381,42 euro) e in parte a riversamento tariffa (10.012,67 euro).

Il parere dell'Organo di revisione al rendiconto 2024 espone le risultanze della contabilità dell'Ente sul punto, precisate nell'individuazione di un credito vantato dallo stesso nei confronti della partecipata Alfa srl pari a 23.181,42 euro; risultanze, dalle quali non si evince, pertanto, la perfetta corrispondenza con quelle contenute nell'informativa della società.

In merito alla verifica *in sé* dei crediti e debiti reciproci, il Collegio ribadisce l'orientamento già espresso da questa Sezione secondo cui l'attività di riconciliazione delle partite debitorie/creditorie e la loro corretta rilevazione mirano a salvaguardare gli equilibri di bilancio, attenuando il rischio di emersione di passività latenti per l'ente territoriale, oltre a rispondere all'esigenza di garantire trasparenza e veridicità delle risultanze di bilancio (cfr. deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 12/2021/PRSE). Come noto, infatti, l'art. 11 comma 6, lett. j) del d.lgs. n. 118/2011, oggetto di approfondito esame da parte della magistratura contabile (Corte dei conti, sez. aut., n. 2/2016/QMIG), prevede che la relazione sulla gestione allegata al rendiconto illustri "*gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie*". Si tratta di un'attività che, per il tramite del controllo incrociato dei rispettivi Organi di revisione, è volta a evitare eventuali incongruenze e a garantire la piena attendibilità dei dati di rendiconto; detta attività mira altresì a scongiurare l'emersione di 'passività' (maggiori residui passivi) o di insussistenze (minori residui attivi) e, più in generale, a preservare gli equilibri di bilancio dell'ente locale che, in quanto facente parte della finanza pubblica allargata, concorre all'equilibrio complessivo del sistema e alla sostenibilità del debito nazionale (Corte cost. n. 6/2019).

Si invita pertanto l'Ente ad adoperarsi al fine di assicurare il totale adempimento dell'obbligo normativo afferente i saldi debitori e creditori con la propria società partecipata, di cui costituisce necessario corollario, tra l'altro, il rispetto della tempistica nell'acquisizione dei dati; dati che debbono risultare inevitabilmente completi dell'asseverazione dell'Organo di controllo societario, cui va aggiunta la speculare asseverazione da parte dell'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune (cfr. deliberazioni di questa Sezione n. 41/2023/PRSP e n. 80/2025/PRSE).

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia – all'esito dell'esame delle relazioni dell'Organo di revisione, redatte ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sui rendiconti degli esercizi finanziari dal 2021 al 2024 del Comune di Bedero Valcuvia

ACCERTA

la presenza dei seguenti profili di criticità nella gestione contabile-finanziaria:

- la non corretta determinazione della componente vincolata del risultato di amministrazione per gli esercizi 2023 e 2024, con particolare riferimento alle risorse statali ricevute in eccesso dal Comune per fronteggiare l'emergenza sanitaria (*Surplus* finale e ristori specifici di spesa non utilizzati al 31.12.2022);

- il non dimostrato assolvimento dell'obbligo di rimborso della rata 2024, riferita alle suddette risorse, e dell'avvenuto concorso alla finanza pubblica per la stessa annualità;

- la non corretta determinazione del FCDE 2024, sotto i profili di computo e delle poste escluse dalla base di calcolo, nonché la scarsa capacità di riscossione delle entrate della gestione residua allocate al Titolo I;

- la sovrastima del risultato di amministrazione, con ricaduta sulla parte disponibile, per effetto delle criticità accertate in riferimento alla valorizzazione del risultato di amministrazione nelle sue componenti accantonata e vincolata;

- il non puntuale adempimento della disciplina in tema di verifica delle poste attive e passive fra la contabilità dell'Ente e quella delle sue partecipate nei termini fissati dall'art. 11, comma 6, lett. j) del d.lgs. n. 118/2011.

INVITA l'Ente

- attraverso apposita delibera consiliare, da adottarsi entro sessanta giorni dalla comunicazione di avvenuto deposito della presente pronuncia di accertamento, alla corretta valorizzazione del risultato di amministrazione 2024: nelle sue componenti della parte vincolata, giusta valorizzazione dei vincoli correlati alle risorse FFF e ai ristori specifici non utilizzati al 31.12.2022, e della parte accantonata, in riferimento alla quota di accantonamento a FCDE;

- ad assicurare l'avvenuto assolvimento dell'obbligo di rimborso della rata 2024, riferita alle suddette risorse, e l'adempiuto concorso alla finanza pubblica per la stessa annualità, producendo la pertinente documentazione dimostrativa delle relative movimentazioni contabili contestualmente all'invio della delibera consiliare di presa d'atto della presente pronuncia;

- a monitorare costantemente l'efficacia delle misure adottate per ovviare alle difficoltà di riscossione delle risorse iscritte al Titolo I - Tipologia 101 riscontrate nell'esercizio 2024, adottando ogni eventuale, ulteriore correttivo idoneo a migliorare l'attuale livello di esazione delle entrate;

- a garantire la costante verifica dei crediti e debiti con i propri organismi partecipati, assumendo senza indugio i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie e che la stessa sia fornita della doppia asseverazione.

DISPONE

- la trasmissione della presente deliberazione, a mezzo del sistema Con.Te, al Sindaco affinché, in qualità di Presidente del Consiglio comunale, ne informi l'Assemblea;

- la trasmissione della presente pronuncia, a mezzo dello stesso sistema Con.Te, all'Organo di Revisione economico finanziaria del Comune di Bedero Valcuvia, con

l'invito a verificare il corretto adempimento delle misure conseguenti a questa pronuncia;

- che la deliberazione di presa d'atto del Consiglio comunale sia assunta entro trenta giorni dal ricevimento della presente pronuncia e trasmessa a questa Sezione regionale di controllo entro i successivi trenta giorni;

- che la presente pronuncia sia pubblicata sul sito istituzionale dell'Amministrazione (sezione "*Amministrazione Trasparente*") ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013.

Così deliberato nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025.

Il Relatore
(Rita Gasparo)

RITA GASPARO
10.12.2025
08:39:27
GMT+01:00

Il Presidente
(Susanna Loi)

SUSANNA
LOI
CORTE DEI
CONTI
09.12.2025
17:52:29
GMT+01:00

Depositata in Segreteria il

10 dicembre 2025

Il Funzionario preposto al servizio di suppo
(Susanna De Bernardis)

SUSANNA PAOLA DE BERNARDIS
CORTE DEI CONTI
10.12.2025 10:45:01 GMT+01:00